Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 26 maggio 1969, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile al Corpo ed alle persone sottoelencati, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglia d'oro

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO, 1953-1968.

Si prodigava in audaci operazioni di soccorso e nel pietoso recupero di vittime della montagna, affrontando, con intrepido coraggio, pericoli immani ed offrendo sublimi prove di abnegazione e di eroismo.

Medaglia d'argento

Alla memoria di **FALZONE Gerlando,** guardia di pubblica sicurezza, il 5 febbraio 1968 in Adrano (Catania).

Mentre si prodigava, con cosciente sprezzo del pericolo, per consentire la cattura di un folle omicida, veniva raggiunto mortalmente da colpi di arma da fuoco esplosi dallo squilibrato. Nobile esempio di generoso coraggio e di elevato senso del dovere, spinto fino al supremo sacrificio della ancor giovane vita.

Medaglie di bronzo

LA ROTONDA Luigi, vice brigadiere della guardia di finanza, il 29 giugno 1966 in Botricello (Catanzaro).

Scorte alcune persone in gravi difficoltà a causa del mare fortemente agitato, si tuffava coraggiosamente, insieme ad un subalterno, riuscendo a trarre in salvo alla riva uno dei pericolanti.

PAPPALARDO Silvio, guardia di finanza, il 29 giugno 1966 in Botricello (Catanzaro).

Scorte alcune persone in gravi difficoltà a causa del mare fortemente agitato, si tuffava coraggiosamente, insieme ad un superiore, riuscendo a trarre in salvo alla riva uno dei pericolanti.

MASOLLI Luigi, marinaio, il 17 settembre 1967 in Fiumicino-Roma.

Coraggiosamente tuffatosi nelle agitate acque del mare per soccorrere una donna in gravi difficoltà a notevole distanza dalla riva, raggiungeva e sosteneva la pericolante sino all'arrivo di un'imbarcazione.

SOLDARELLI Roberto, il 23 ottobre 1967 in Darfo (Brescia).

Accortosi che a bordo di un'autovettura incidentata stava per svilupparsi un violento incendio, accorreva prontamente riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad estrarne gli occupanti privi di sensi.

VETTORELLO Franco, carabiniere, il 13 dicembre 1967 in Prato-Drava di San Candido (Bolzano).

Nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in una abitazione, si portava coraggiosamente sul tetto dell'edificio per raggiungere i principali focolai. Investito da una violenta fiammata, doveva desistere dall'intento per le ustioni riportate.

PICCHIAMI Antonio, il 4 luglio 1968 in Orvieto, frazione Corbara (Terni).

Con generoso slancio, si tuffava nelle profonde acque di un lago riuscendo a trarre in salvo alla riva due giovani in procinto di annegare.

FROIO Raffaele, il 20 agosto 1968 in Noli (Savona).

Accortosi che due persone, per il rovesciamento di una imbarcazione, erano venute a trovarsi in gravi difficoltà a notevole distanza dalla riva, affrontava, con un natante, il mare fortemente agitato riuscendo a raggiungere e trarre in salvo i pericolanti.

BARALDO Omero, vigile del fuoco, il 20 ottobre 1968 in Verona.

Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava nelle fredde e profonde acque di un fiume traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, una donna che era in procinto di annegare.

PICHETTI Gualtiero, carabiniere, il 1° novembre 1968 in Acquasparta (Terni).

Incurante della propria incolumità, si addentrava ripetutamente in alcuni locali devastati dalla esplosione di contenitori di gas liquido, traendo all'aperto due persone che, prive di sensi, erano gravemente minacciate dal fumo e dalle fiamme.

MENOTTI Claudio, vigile del fuoco, il 19 dicembre 1968 in Savogna, località Gabria Inferiore (Gorizia).

Malgrado l'oscurità, si faceva calare nelle gelide e vorticose acque di un torrente riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo il conducente di un automezzo ivi precipitato.

(11637)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **939**.

Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata al 31 dicembre 1971 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **940**.

Revisione della pianta organica dell'Accademia di belle arti di Carrara, con annesso liceo artistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento della istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 80, concernente la trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in accademia di belle arti — corso di scultura — con annesso liceo artistico;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente l'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1967, che stabilisce le cattedre, per le varie materie o gruppi di materie dei licei artistici, le classi nelle quali il titolare è tenuto ad insegnare e gli obblighi di orario settimanale che ne derivano;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto, presso la predetta accademia di belle arti di Carrara, oltre il corso di « scultura » anche un corso di « pittura », e che detto corso venne istituito con atto non formalmente regolare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella organica del personale in servizio presso l'accademia di belle arti di Carrara con annesso liceo artistico, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 80, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, che ne stabilisce il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva — che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali, previste dalla tabella *A* annessa alla legge 2 marzo 1963, n. 262 — quelli del personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva e del personale ausiliario, a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'accademia di belle arti — corso di pittura e corso di scultura — con l'annesso liceo artistico di Carrara è stabilito in L. 6.450.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 148. — CARUSO

Tabella organica dell'Accademia di belle arti di Carrara con annesso liceo artistico

Numero dei corsi dell'Accademia: 2 { n 1 di pittura; n 1 di scultura }

Numero dei corsi del liceo artistico: 3 { n 1 di I e II sezione; n 2 di II sezione }

Materie o parti di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. — Personale insegnante dell'Accademia di belle arti			
Pittura	1	—	—
Scultura	1	—	—
Storia dell'arte	1	—	—
Tecniche dell'incisione	—	1	—
Anatomia artistica	1	—	—
2 — Personale insegnante del liceo artistico			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	5	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione di un corso o nelle classi III e IV di 2ª sezione di due corsi
Ornato disegnato	5	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione di un corso o nelle classi III e IV di 2ª sezione di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso o nella classe II di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di altro corso
Storia dell'arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II, e III di due corsi
3. — Personale assistente dell'Accademia di belle arti			
Pittura	1	—	—
Scultura	1	—	—
Storia dell'arte	1	—	—
Tecniche dell'incisione	—	—	—
Anatomia artistica	1	—	—
4 — Personale assistente del liceo artistico			
Figura disegnata	5	—	—
Ornato disegnato	5	—	—
Figura e ornato modellato	4	—	—
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	4	—	—
5 — Personale amministrativo			
Carriera direttiva	1	—	—
Carriera di concetto	1	—	—
Carriera esecutiva	5	—	—
6 — Personale ausiliario			
Bidelli	9	—	—

N B — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore settimanali inferiori alle 16, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **941**.

Ripartizione di cinque posti di assistente universitario di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63, al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66, di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-66, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, n. 175, con il quale in sede di rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, il posto di assistente ordinario, riservato per concorso agli assistenti straordinari, assegnato alla cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, venne invece, attribuito alla cattedra di statistica della stessa facoltà di giurisprudenza della medesima università;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936 e 23 giugno 1969, n. 385; con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno, sette, dodici e cinque posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali 31 ottobre 1963, n. 2037, 15 dicembre 1965, n. 1495 e 8 marzo 1966, n. 175, cinque posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I cinque posti di assistente di ruolo attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di diritto processuale civile (D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
cattedra di statistica (D.P.R. 8 marzo 1966, n. 175 - art. 6)	1
Facoltà di economia e commercio:	
cattedra di merceologia (D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
cattedra di tecnica bancaria e professionale (D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1495)	1
Facoltà di magistero:	
cattedra di pedagogia (D.P.R. 31 ottobre 1963, n. 2037)	1

Art. 2.

I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Messina:	
cattedra di diritto penale	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Messina:	
cattedra di urologia	1
Università di Pavia:	
cattedra di clinica pediatrica	1
Università di Roma:	
cattedra di anatomia ed istologia patologica I	1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA	
Università di Roma:	
cattedra di geometria I	1

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1969

Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 149. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **942**.

Ripartizione di sei posti di assistente universitario di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui duemilacinquanta durante l'anno accademico 1966-67, millecinquanta durante l'anno accademico 1967-68 e milleduecento durante l'anno accademico 1968-69;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione del predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto presidenziale 30 novembre 1967, numero 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto presidenziale 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale, per l'anno accademico 1968-69, in applicazione della medesima riserva sono stati ripartiti fra le cattedre dei vari atenei trentadue posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344, 12 marzo 1968, n. 602, 4 giugno 1968, n. 812, 5 giugno 1968 n. 821, 11 dicembre 1968, n. 1331, 27 maggio 1969, n. 325 e 23 ottobre 1969, n. 919, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta e ventuno posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri sei posti non risultano coperti o perchè i relativi concorsi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Visto il citato decreto presidenziale 27 maggio 1969, n. 325, con il quale, in sede di recupero e di nuova ripartizione di quaranta posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari, è stato provveduto, fra l'altro, al recupero di un posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto presidenziale 1° aprile 1967, n. 343;

Considerato che le condizioni fissate dal citato ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 62 per far luogo al recupero dei posti di assistente, già riservati per concorso agli assistenti straordinari, si verificano, invece, per quello assegnato con lo stesso decreto presidenziale n. 343, del 1° aprile 1967, alla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I sei posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
cattedra di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di idraulica (D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI LECCE	
Facoltà di magistero:	
cattedra di filosofia (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di malattie infettive (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348)	1

Art. 2.

I sei posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Roma:	
cattedra di diritto tributario	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Pavia:	
cattedra di diritto commerciale (per il Centro studi di diritto dell'impresa)	1
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI	
Università di Roma:	
cattedra di contabilità nazionale	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Messina:	
cattedra di lingua e letteratura latina .	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Firenze:	
cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA	
cattedra di istituzioni di storia dell'arte	1

Art. 3.

Il decreto presidenziale in data 27 maggio 1969, n. 325, citato nelle premesse, è rettificato nella sola parte relativa al posto recuperato dalla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nel senso che uno dei quaranta posti di assistente ordinario di cui all'art. 1 del decreto stesso deve intendersi recuperato dalla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo; anzichè dalla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 157. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.
Nomina del commissario del Jockey club italiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2080, con il quale venne approvato il nuovo statuto del Jockey club italiano;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1966, con il quale l'avv. Paolo Mezzanotte venne nominato presidente del Jockey club italiano;

Visto il decreto 12 luglio 1969, con il quale venne nominato un commissario governativo all'Unione nazionale incremento razze equine con l'incarico di predisporre un nuovo schema di statuto dell'Ente e di fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti gli elementi per una revisione del settore ippico e degli enti preposti alla sua tutela;

Considerato che il Jockey club italiano è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esplica a mezzo dell'U.N.I.R.E. e che pertanto le norme statutarie del Jockey club italiano debbono essere messe in armonia con quelle della stessa U.N.I.R.E.;

Ritenuto che l'attuale situazione impone una revisione delle norme statutarie e che quindi appare più confacente al perseguimento delle finalità demandate al Jockey club italiano la nomina di un commissario ministeriale per la straordinaria gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo del Jockey club italiano è sciolto.

L'avv. Paolo Mezzanotte è nominato commissario del Jockey club italiano per il periodo di sei mesi con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie.

Art. 2.

Il predetto commissario ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per il conferimento delle cariche sociali entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1969

(11550) *Il Ministro*: SEDATI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1969.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1969, concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante dei lavoratori delle attività terziarie in seno al predetto organismo, in sostituzione del dott. Livio Labor, dimissionario;

Vista la designazione effettuata dalle Associazioni cristiane lavoratori italiani;

Decreta:

Articolo unico.

La sig.na Vittorina Cordini è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie ed in sostituzione del dott. Livio Labor, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1969

(11674) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1951 e modificato con decreti ministeriali in data 3 novembre 1952, 13 maggio 1955, 2 dicembre 1955, 28 maggio 1957 e 28 gennaio 1958;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 ottobre 1967, 28 dicembre 1967, 13 febbraio 1969, 12 maggio 1969, 18 luglio 1969 e 25 novembre 1969;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Attesa l'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, allegato al presente decreto, composto di sessantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo - Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Gorizia trae origine dalla fondazione del conte Giuseppe della Torre, istituita il 18 maggio 1831.

E' costituita in ente morale autonomo ed ha la propria sede legale e direzione generale in Gorizia.

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi saranno tenute in particolare considerazione le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (*) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 57.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

La Cassa è autorizzata ad esercitare il credito su pegno e, a mezzo di propria Sezione speciale, il credito fondiario a norma delle leggi vigenti ed in conformità alle apposite disposizioni contenute nel presente statuto.

(*) La massa di rispetto si intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo art. 4.

La predetta sezione di credito fondiario, tutte le gestioni e tutti i servizi della Cassa di risparmio hanno in comune gli organi amministrativi della Cassa medesima.

La Cassa di risparmio, la sezione di credito fondiario ed i servizi sono indicati in appresso come « Istituto » quando le norme statutarie li riguardano nel loro complesso.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è così costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per le perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Il patrimonio della sezione di credito fondiario è costituito:

a) dal capitale di fondazione di lire 300.000.000;
b) dal fondo di riserva;
c) da altri fondi eventuali costituiti per scopi speciali.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio d'amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio d'amministrazione

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

Il presidente deve avere possibilmente la residenza nel comune di Gorizia.

I sette consiglieri sono nominati:

due dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia;
uno dal prefetto di Gorizia;
uno dal consiglio provinciale di Gorizia;
uno dal consiglio comunale di Gorizia;
uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;
uno dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio d'amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia dove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio d'amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Istituto;

3) coloro che abbiano una carica amministrativa o direttiva, oppure prestino opera comunque retribuita nell'interesse di altre aziende di credito aventi sede o dipendenza nella provincia di Gorizia;

4) coloro che non abbiano residenza stabile nella provincia di Gorizia.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio d'amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio d'amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con l'Istituto e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio d'amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decandenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri componenti il consiglio durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I nominativi estratti saranno comunicati agli enti, da cui proviene il conferimento dei mandato, per la sostituzione; gli enti stessi potranno anche confermarli.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio d'amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Nessun membro del consiglio può ricevere retribuzione per l'opera prestata, in affari riguardanti l'Istituto, quando pure ciò avvenga nell'esercizio della sua professione.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale di tutto l'Istituto;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive, occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio d'amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire 1.500.000 o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 5.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti dell'Istituto già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire 3.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti dell'Istituto in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale l'Istituto partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale dell'Istituto.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti, i funzionari od impiegati dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Tutti i consiglieri in carica si avvicendano nel corso dell'anno con turno mensile.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso o dal presidente.

Le facoltà ed i poteri attribuiti al comitato vengono esercitati nei riguardi di tutti i servizi, uffici e sezioni dell'Istituto ivi compresa la sezione di credito fondiario.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

L'avviso di convocazione ai consiglieri membri del comitato, per le riunioni periodiche ordinarie, che sono prestabilite, si intende partecipato in occasione della loro designazione per l'avvicendamento mensile.

Per le eventuali riunioni straordinarie, si applicano, quanto agli avvisi di convocazione, le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Le norme predette si applicano anche per quanto concerne la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, sia ordinaria che straordinaria.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, il comitato, le commissioni consultive e di sconto, stabilendone l'ordine del giorno.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa e di tutti i servizi e gestioni dell'Istituto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente anche per la sezione di credito fondiario alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dall'Istituto quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 12 è qualificato più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta, e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso l'Istituto funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'amministrazione provinciale di Gorizia e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio d'amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio d'amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio d'amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio d'amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio d'amministrazione ed ha diritto di far inserire a verbale le sue dichiarazioni di voto; partecipa inoltre con voto deliberativo alle sedute del comitato e delle commissioni costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è a capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto;

c) indirizza l'attività del personale dell'Istituto sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio d'amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio d'amministrazione e firma quelli del comitato ed ogni dichiarazione e provvedimento dell'Istituto nell'ambito delle facoltà conferitegli dal presente statuto e da norme regolamentari;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio d'amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze dell'Istituto.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato dal consiglio d'amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive dell'Istituto sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendene dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio d'amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio d'amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza dell'Istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza

E' fatto inoltre divieto al personale dipendente di assumere incarichi o di far parte di commissioni a carattere fiscale tributario dello Stato e di enti pubblici locali, nell'ambito del territorio in cui opera l'Istituto.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolori falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori ed a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolore di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio d'amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dell'Istituto. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio d'amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto ed in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti nelle varie forme consentite garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico, acquisto di crediti ipotecari per subingresso;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, come pure contro garanzia statale o regionale rappresentata da titoli validi quali, ad esempio, contributi fissi o a carattere continuativo, in ogni caso determinabili nella loro entità e consistenza, disposti con apposite leggi a favore degli enti interessati; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni. In garanzia totale o parziale delle operazioni di cui alla presente lettera *f*) la Cassa potrà accogliere, in luogo delle delegazioni come sopra descritte, fideiussioni, rilasciate per il mutuatario dall'ente regione nei modi e nei termini prescritti, espressamente contemplate da leggi statali o regionali;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*) su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie, comuni e da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di titoli di cui alla lettera *a*) del presente articolo, di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio d'amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali, di note di pegno e di altri titoli di credito all'ordine;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti;

v) operazioni di credito fondiario a mezzo della speciale sezione.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltrechè di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilità dal consiglio d'amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali, delle note di pegno e degli altri titoli di credito all'ordine non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado; gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno il doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Le stesse norme valgono anche per i pegni ed acquisti per via di cessione di crediti ipotecari nonchè per i mutui fondiari della speciale sezione di credito fondiario.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito di conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere potratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque, con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Nel caso siano state effettuate decurtazioni, la Cassa potrà concedere riduzioni parziali dell'ipoteca nell'ammontare che sarà determinato dalla Cassa stessa a suo esclusivo giudizio.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

I mutui e conti correnti ipotecari potranno altresì essere garantiti con ipoteca di primo grado su natanti di proprietà di persone, società ed enti residenti nella zona in cui opera o può operare l'Istituto e che abbiano un valore almeno quadruplo della somma da concedersi a prestito.

Il valore cauzionale dovrà essere accertato da un tecnico di fiducia della Cassa. I natanti costituiti in garanzia debbono essere assicurati per tutta la durata dell'operazione, contro tutti i rischi presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Cassa mutuante.

I mutui garantiti con ipoteca su natante debbono essere estinti nel termine massimo di tre anni e in rate semestrali anticipate oppure in unica soluzione.

I conti correnti garantiti con ipoteca su natante debbono essere normalmente estinti entro un anno dall'erogazione del prestito, ma possono essere prorogati di anno in anno, previa adeguata riduzione di fido, in modo che la loro durata complessiva non superi gli anni tre.

E' applicabile anche ai mutui e conti correnti rimborsabili in unica soluzione e garantiti da ipoteca su natanti la norma sulla decadenza del beneficio del termine in caso di mancato pagamento entro i cinque giorni dalla scadenza delle semestralità anticipate comprensive di interessi, diritti ed accessori.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Qualora il mutuo dovesse essere estinto anticipatamente la Cassa potrà richiedere il pagamento all'atto della estinzione, da parte del debitore, di un indennizzo che non potrà essere comunque superiore agli interessi di un anno sul capitale residuo al tasso stabilito nel contratto.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 13% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 30% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Credito fondiario

Art. 50.

La Cassa effettua operazioni di credito fondiario mediante la propria speciale sezione di credito fondiario, ai termini del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, e della legge 10 marzo 1969, n. 77, ed in conformità alle disposizioni del testo unico sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, del relativo regolamento 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, integrazioni ed innovazioni.

Il patrimonio della sezione di credito fondiario costituito come enunciato all'art. 4 può essere elevato con deliberazione del consiglio di amministrazione. Detto patrimonio e l'ammontare degli utili da portarsi annualmente a riserva, dovranno essere investiti nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

I fondi di cui sopra e tutto il patrimonio dell'Istituto concorrono, col valore degli immobili gravati da ipoteca iscritta a favore della Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario, a garantire le cartelle fondiarie emesse dalla sezione predetta.

Art. 51.

Il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in armonia con le disposizioni vigenti sul credito fondiario.

Le singole competenze per tutta la rimanente materia sono regolate dagli articoli 10, 15, 17, 19 e 21 del presente statuto.

Art. 52.

L'utile netto annuale della sezione verrà destinato, per ammontare non inferiore al 10% ad incremento del fondo di riserva.

La rimanenza dell'utile netto annuale sarà destinata dal consiglio d'amministrazione in armonia con le disposizioni vigenti in materia, secondo le necessità ed opportunità dell'Istituto.

Art. 53.

La sezione di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiarie fino ai limiti determinati dal decreto ministeriale 14 luglio 1965, con l'osservanza delle modalità e norme in esso stabilite.

TITOLO XII

Operazioni varie

Art. 54.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse ed oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

i) assumere servizi reciproci di corrispondenza e di rappresentanza dell'istituto di emissione, di altre casse di risparmio, aziende od istituti di credito, istituti di previdenza, ed emettere assegni per conto di altre casse di risparmio o di altri istituti di credito;

l) assumere inoltre servizi di corrispondenza con primari nominativi, ditte ed enti;

m) effettuare operazioni di incasso e pagamento per conto di terzi con le opportune garanzie;

n) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, che per legge e per disposizioni di organi superiori sia affidato o consentito alle casse di risparmio, anche se non espressamente indicato nello statuto, adottando cautele atte ad evitare rischi per l'Istituto.

Il consiglio d'amministrazione determina le modalità e le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi enunciati nel presente articolo, con appositi regolamenti interni e, quando necessario, con deliberazioni particolari caso per caso.

La Cassa, quale direzione compartimentale per la provincia di Gorizia, dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona e dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia, effettua operazioni di credito fondiario e di credito agrario in conformità alle leggi vigenti.

Art. 55.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e di ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale.

Art. 56.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con l'Istituto abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove l'Istituto stesso ha la sede centrale.

TITOLO XIII

Bilancio

Art. 57.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio d'amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio d'amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio sentito il collegio sindacale e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto (*) e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 58.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO XIV

Norme transitorie

Art. 59.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 61, i consiglieri nominati ai sensi del precedente statuto dal prefetto di Gorizia, dal consiglio provinciale di Gorizia e dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie decadono dalla carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto. Tali consiglieri rimangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 60.

Ciascuno degli enti cui spetta provvederà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto alla nomina di un consigliere in sostituzione dei due consiglieri decaduti.

Il consigliere così nominato in sostituzione durerà in carica sino al giorno in cui sarebbe venuto a scadere il quadriennio di carica di quello dei due consiglieri decaduti di più recente nomina.

Art. 61.

Qualora, al momento in cui il presente statuto entrerà in vigore, per uno dei due consiglieri che a norma dello statuto precedente erano nominati dal prefetto di Gorizia, dal consiglio provinciale di Gorizia e dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie sia venuto a scadere il quadriennio di nomina, senza che da parte dell'Ente cui spettava sia stato provveduto alla conferma o alla sostituzione, l'altro consigliere di nomina di tali enti che sia tuttora in carica si intenderà confermato sino alla scadenza dell'originario quadriennio.

(*) La massa di rispetto s'intende costituita dai fondi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(11772)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 612 del 13 novembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada: « San Bartolomeo-Pianello di Cagli » che collega la strada della Contessa in località San Bartolomeo alla strada Pianello-Pietralunga a sud-ovest di Pianello;

Visto il voto n. 1911 del 10 dicembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, comma *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che la strada di che trattasi può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « San Bartolomeo-Pianello di Cagli » in provincia di Perugia, dell'estesa di km. 16 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11631)

DECRETO PREFETTIZIO 24 novembre 1969.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 7577/Div. 3ª del 30 dicembre 1968, con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1° gennaio 1969 - 31 dicembre 1971, il consiglio provinciale di sanità;

Considerato che la legge 4 agosto 1965, n. 1103, all'articolo 14 prevede la formazione dei collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, estendendo alla categoria interessata le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Consiglio provinciale di sanità anche un rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che prevede la partecipazione ai consigli provinciali di sanità dei rappresentanti degli « ordini e collegi sanitari »;

Vista la nota n. 3854/3862/1-3 del 10 novembre 1969, con la quale il medico provinciale ha proposto, su designazione del collegio provinciale degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, il signor Paolilli Giuseppe, per la nomina a componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del collegio di cui sopra;

Visto l'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Paolilli Giuseppe, presidente del Collegio provinciale degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del predetto collegio.

Il medico provinciale di L'Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

L'Aquila, addì 24 novembre 1969

Il prefetto: MATTUCCI

(11676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Imperia.

Con decreto 7 giugno 1969, n. 545, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di area del torrente Caramagna in comune di Imperia e dei tre pilastri che delimitano l'area stessa segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 di mq. 63 ed indicata nella planimetria rilasciata il 20 gennaio 1969 in scala 1:200 dell'ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(11727)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 350-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Trulla Antonio, con sede in Vicenza, via Tornieri n. 17, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 350-VI », ha dichiarato di aver smarrito due dei punzoni a suo tempo richiesti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(11755)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Aviano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Roveredo in Piano (Pordenone) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Aviano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 224 in data 9 settembre 1966.

(11704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro numero 90, foglio n. 96, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 novembre 1966 dal sig. De Falco Giuseppe, avverso la decisione 31 maggio 1966 con la quale il provveditore agli studi di Napoli ha accolto il ricorso gerarchico proposto dal sig.. Montieri Vincenzo, concorrente, assieme al De Falco, al posto di bidello non di ruolo presso la scuola media « S. G. Bosco » di Somma Vesuviana.

(11723)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, il 10 novembre 1969, registro numero 90, foglio n. 97, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 luglio 1967 dalla sig.ra Campana Assunta Maria nata Piscitelli, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo bandito dal preside della scuola media « De Nicola » di Maddaloni, ed irricevibile l'altro gravame straordinario proposto dalla medesima in data 27 dicembre 1967, successivamente al primo e con il quale l'interessata ripropone il motivo di gravame di cui al precedente ricorso.

(11724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 906.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11740)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 708 milioni, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11741)

Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Verbicaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.158.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11818)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.719.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11819)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.261.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11820)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuó per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.443.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11821)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.638.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11822)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.643.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11823)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.864.051, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11824)

Autorizzazione al comune di Andreis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Andreis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11742)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 18 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,80	627,35	627,41	627,50	627,40	626,80	627,60	627,50	626,80	627,30
$ Can.	583,40	583,35	583,75	583,85	583,10	583,40	584 —	583,85	583,40	583,50
Fr. Sv.	145,55	145,72	145,65	145,76	145,50	145,55	145,76	145,76	145,55	145,72
Kr. D.	83,72	83,75	83,82	83,795	83,70	83,72	83,82	83,795	83,72	83,75
Kr. N.	87,79	87,82	87,82	87,88	87,80	87,87	87,90	87,88	87,79	87,80
Kr. Sv.	121,23	121,25	121,35	121,335	121,20	121,23	121,36	121,335	121,23	121,25
Fol.	172,86	173,10	173,10	173,11	172,90	172,86	173,13	173,11	172,86	172,90
Fr. B.	12,61	12,62	12,6350	12,6350	12,61	12,61	12,6375	12,6350	12,61	12,61
Franco francese	112,52	112,62	112,65	112,63	112,60	112,52	112,65	112,63	112,52	112,60
Lst.	1502,65	1503,25	1503,75	1503,95	1502,75	1502,65	1504,20	1503,95	1502,65	1503,30
Dm. occ.	169,93	170 —	170,08	170,075	169,90	169,93	170,07	170,075	169,93	170 —
Scell. Austr.	24,26	24,26	24,2850	24,2880	24,25	24,26	24,30	24,2880	24,26	24,26
Escudo Port.	22,02	22,03	22,07	22,02	21,95	22,02	22,075	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9725	9 —	8,96	8,975	8,9725	8,95	8,95

Media dei titoli del 18 dicembre 1969

Rendita 5 % 1935	99,66
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,875
» 5 % (Ricostruzione)	91,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,725
» 5 % (Città di Trieste)	90,875
» 5 % (Beni Esteri)	88,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,80
» 5,50 % » » 1968-83	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,225
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1969

1 Dollaro USA	627,55
1 Dollaro canadese	583,925
1 Franco svizzero	145,76
1 Corona danese	83,807
1 Corona norvegese	87,89
1 Corona svedese	121,347
1 Fiorino olandese	173,12
1 Franco belga	12,636
1 Franco francese	112,64
1 Lira sterlina	1504,075
1 Marco germanico	170,072
1 Scellino austriaco	24,294
1 Escudo Port.	22,047
1 Peseta Sp.	8,974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'opportunità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in economia e commercio o titolo equipollente;
b) laurea in giurisprudenza;
c) laurea in scienze politiche o titolo equipollente.

Cinque dei posti suddetti sono riservati ai candidati in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella lettera *a*).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto che non siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine;

l) per i profughi dall'Africa italiana;

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonché i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonché per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato e riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

l) per i mutilati e per gli invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale aviazione civile, servizio degli affari generali e del personale, ufficio 11 personale, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, ufficio 11 personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o da un funzionario del predetto ufficio 11 personale, quando la domanda stessa venga presentata direttamente dall'interessato, a sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari il visto del comandante del reparto cui appartengono.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato: la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Le lingue straniere fra le quali i candidati dovranno scegliere quella per la prova orale obbligatoria e potranno scegliere per la prova orale facoltativa e per la prova scritta facoltativa, sono le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti, eventualmente, a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, viene escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale cui si aggiunge il punteggio eventualmente assegnato a sensi del comma successivo.

La commissione potrà, inoltre, attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta ed orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel precedente art. 6, purché in ogni caso la prova scritta ed orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta fissata nel precedente art. 4, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le graduatorie di merito, una per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e l'altra per quelli previsti nelle lettere *b*) e *c*) dell'articolo stesso, e nel primo comma dell'art. 2 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sopraindicate e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, compilate queste ultime con le modalità stabilite per quelle di merito, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dei candidati classificatisi utilmente.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti dal decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile, in data 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente; correzione con lenti ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purché efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 complessivamente e a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: mt. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 6/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purché efficace e tollerata.

Rimangono immutati i requisiti relativi al campo visivo ed alla statura minima.

Per l'udito è richiesta la percezione della voce di conversazione alla distanza di almeno mt. 6 complessivamente o da un solo orecchio.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo. allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le condizioni di salute o i precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nelle due graduatorie di merito, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e della ripartizione dei posti di cui all'art. 1.

Qualora i posti per i candidati menzionati nelle lettere *b*) e *c*) del citato art. 1 e nel primo comma dell'art. 2 non venissero coperti in tutto od in parte, l'amministrazione si riserva la facoltà di attribuirli, secondo la graduatoria di merito, ai concorrenti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 1.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno fare pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio, in originale o in copia quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato in bollo dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1 del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6 del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1946, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani di caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

n) per i mutilati ed invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

o) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

p) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 10;

z) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal l'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

w) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

La facoltà di cui al precedente comma verrà esercitata nei confronti dei candidati previsti nella lettera a) dell'art. 1 e, qualora per tale gruppo non vi fossero idonei oltre i vincitori, nei confronti dell'altro gruppo dei candidati di cui alla seconda delle graduatorie di merito previste nel primo comma dell'art. 9.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna o più delle lingue straniere di cui al precedente articolo 6.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo;

2) istituzioni di diritto privato;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, dall'italiano in una o più delle lingue precitate.

La prova orale verterà su:

1) le materie delle prove scritte;

2) codice della navigazione - parte seconda;

3) elementi di diritto penale (libro I - titoli II, III e VI; libro II e titolo II e titolo VII capo III);

4) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato;

5) ordinamenti della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aereo Club d'Italia;

6) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, da almeno una lingua straniera scelta fra quelle di cui all'art. 6 ed indicata

nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1969
Registro n. 11 M.T. e A.C. Isp. Gen. Av. Civ., foglio n. 392

ALLEGATO A

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, Servizio 1°, ufficio 11, personale - Piazzale degli Archivi - 00100 ROMA - E.U.R.

Il sottoscritto . nato a
il . . residente in .
(prov. .) via . n.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . presso l'Università di . il . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . e di essere in possesso del diploma . . conseguito presso il . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . in qualità . dal . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . .).

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(11537)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, con cui è stata aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, una insegnante di lingue straniere, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Tavernini prof.ssa Giulia n. Fabrocino, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde n. Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969
Registro n. 25 Interno, foglio n. 287

(11653)

Nomina di due membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1968, con cui è stato indetto un pubblico concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1969, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, con cui è stata aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, una insegnante di lingua straniera, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Ferri prof. Alfonso, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Capone prof. Stefano, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969
Registro n. 25 Interno, foglio n. 288

(11654)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria.

Nel supplemento straordinario n. 29 al Bollettino ufficiale n. 6 del 12 settembre 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1968 « Graduatoria di merito del concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1966 ».

(11609)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria del concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 29 al Bollettino ufficiale n. 6 del 12 settembre 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 aprile 1968 « Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1966 ».

(11610)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio.

Nel supplemento straordinario n. 29 al Bollettino ufficiale n. 6 del 12 settembre 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 1968 « Graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967 ».

(11611)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio.

Nel supplemento straordinario n. 29 al Bollettino ufficiale n. 6 del 12 settembre 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1969 « Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967 ».

(11612)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 29 al Bollettino ufficiale n. 6 del 12 settembre 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 giugno 1968 « Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1965 ».

(11613)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale n. 38, parte II, del 18 settembre 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1969, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(11652)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.